
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare: l'acquirente del diritto controverso può spiegare intervenuto volontario, ma non è litisconsorte necessario

Poichè in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie (art. 111 cod. proc. civ.), sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della controversia stessa. Ne deriva che l'acquirente del diritto controverso, pur potendo spiegare intervenuto volontario ex art. 111 cod. proc. civ., non diviene litisconsorte necessario e che è validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.10.2015, n. 21124

...omissis...

1. I motivi del ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso si deduce: "Violazione dell'art. 75 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per difetto di legittimazione passiva riguardante la proprietà della rampa oggetto di controversia". Osserva il ricorrente che "è stato dimostrato ex art. 2697 c.c. dal Sig. cccccccccc due precedenti gradi di giudizio che la porzione di terreno su cui ricade la rampa (foglio 4 particella 31 cit.) è stata sin dal 1988 occupata dall'Agenda per la Promozione dello ccccc ccc la costruzione dell'acquedotto del litorale tirrenico cosentino, occupazione solo successivamente regolarizzata con atto di cessione volontaria del 14.02.1991 per mq 190 dalla quale ne deriva l'attuale effettiva proprietà in capo alla ex ccccc Ex art. 111 c.p.c. la sentenza spiega effetto anche nei suoi confronti, sicchè, prosegue parte ricorrente "gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio". Viene formulato il seguente quesito: "se la domanda avanzata dal Sigcccccc nei soli confronti del Sigcccc stante la proprietà della rampa oggetto di controversia in capo alla ex C. giusto atto di cessione volontaria del 14.02.1991, integri la violazione dell'art. 75 c.p.c. per difetto di legittimazione passiva del Sigcccccccccccc in quanto il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può essere considerato terzo, essendo l'effettivo titolare del diritto in contestazione".

2. Col secondo motivo di ricorso si deduce: "Violazione dell'art. 102 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto, stante la titolarità effettiva e sostanziale del diritto di proprietà della porzione di terreno interessata dalla rampa in capo alla ex C., la decisione non poteva che essere pronunciata nei confronti di entrambe le parti (cccccc.), mentre l'atto di appello ad opera del cccc è stato presentato nei soli confronti del Sig. D.B. ed il giudice non ha ordinato l'integrazione del contraddittorio". Osserva che (per la particolare natura e configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, e per la situazione strutturalmente comune a più soggetti, la decisione non poteva comunque conseguire il suo scopo se non resa nei confronti di tutti i soggetti interessati. Difatti l'emanata sentenza della Corte di Appello di Catanzaro nei confronti del ccccccc è del tutto priva di ogni utilità pratica, perchè non si capisce come potrebbe lo stesso "rimuovere la rampa", visto che di essa non è proprietario da oltre 20 anni e sotto la stessa è presente la condotta principale dell'acquedotto del litorale tirrenico cosentino, opera di pubblico interesse che garantisce quotidianamente l'erogazione di acqua potabile per area 70.000 persone".

Viene formulato il seguente quesito: "se la domanda avanzata dal Sig. ccccccc soli confronti del ccccc stante la titolarità effettiva e sostanziale del diritto di proprietà della porzione di terreno interessata dalla rampa in capo alla ex C. comporti la violazione dell'art. 102 c.p.c. per difetto di integrità del contraddittorio conseguente alla omessa citazione di un litisconsorte necessario".

3. Col terzo motivo di ricorso si deduce: "Violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) in quanto si è proceduto a valutare la C.T.U. come fonte oggettiva di prova, quando la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudicio, spetta alla parte attrice". Osserva che "la consulenza tecnica di ufficio normalmente non è un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico

scientifico, di dati già acquisiti, che non può essere utilizzato al fine di esonerare le parti dall'animus probandi gravanti su di esse". Di qui "l'erroneità della pronuncia della Corte di Appello, nella parte in cui sostituisce la C.T.U. all'onere di provare infatti che stanno alla base del diritto richiesto, a carico del ccc come già correttamente evidenziato nell'allegata sentenza del Tribunale di ccccccccc. Inoltre, la C.T.U. aveva evidenziato che il convenuto ccccccccc "praticato il raccordo tra il piano della strada privata di accesso ad entrambi i fondi ed il piano di posa del suo fabbricato" e che, quanto ai danni e alle infiltrazioni "nessuna interdipendenza ad essi si può attribuire per i lavori eseguiti dal convenuto (Sigcccccccc quanto, a parere dello scrivente, la lesione riscontrata nel muro di sostegno del terreno di proprietà dell'attore è da attribuire sicuramente ad un naturale assestamento della struttura edificata in conseguenza della spinta operata dal retrostante terrapieno, mentre le tracce riscontrate nei locali seminterrati sono dovute alla risalita per il fenomeno della trasmissione per capillarità dell'acqua presente indubbiamente nel terreno nudo circostante il fabbricato".

Viene formulato il seguente quesito: "se può essere assunta come mezzo di prova la perizia del C.T.U. in assenza di prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto che intende farsi valere ad opera della parte attrice ex art. 2697 c.c., e se incorra in omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio la sentenza della Corte di appello nella parte in cui pone a fondamento della decisione le risultanti degli accertamenti tecnici ad opera della C.T.U., trascurando però il contenuto della stessa perizia nella parte in cui, argomentando riguardo alla lesione nel muro del ccccccccc alla presenza di tracce di umidità, afferma che nessuna interdipendenza ad essi si può attribuire per i lavori eseguiti dal convenuto (cccccc

4. Col quarto motivo di ricorso si deduce: "Nullità dell'impugnata sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) perchè inutiliter data e per error in procedendo, in quanto emessa in assenza di litisconsorzio necessario, con pregiudizio concretamente subito del diritto di difesa da parte del ccccccccc Senza altro aggiungere, il ricorrente formula il seguente quesito: "se l'impugnata sentenza della Corte di Appello sia inutiliter data e dunque nulla perchè improduttiva di sostanziali effetti, in quanto il Sigcccc non potrebbe ottemperare alla statuizione di rimuovere la rampa di accesso o crearvi opere annesse perchè non proprietario, e dunque privo di ogni potere sul bene in oggetto; se inoltre l'intero procedimento di merito sia afflitto da un error in procedendo riguardante la noncuranza del rapporto plurisoggettivo unico sotteso alla fattispecie in esame, con pregiudizio concretamente subito del diritto di difesa da parte del Sigcccccccc

2. Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce.

2.1. Il primo, il secondo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente tra loro connessi. Essi riguardano la legittimazione passiva in caso di trasferimento del bene inter vivos nel corso del processo (primo motivo), la necessaria partecipazione al giudizio dell'effettivo proprietario (secondo motivo) con sentenza inutiliter data (terzo motivo) per mancanza di partecipazione al giudizio di quest'ultimo. Sono tutti inammissibili e comunque infondati.

La Corte locale ha, in primo luogo, negato che vi fosse la prova del trasferimento ad un terzo esattamente del terreno di cui si controverteva.

Quindi, sotto tale profilo, i motivi, che si fondano sul trasferimento effettivamente avvenuto, sono inammissibili. In ogni caso, come correttamente affermato dalla Corte locale, posto pure che il trasferimento vi sia stato nel corso del giudizio, resta semplicemente applicabile l'art. 111 cod. proc. civ., costantemente interpretato da questa Corte nel senso che tale norma concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, per cui la cessione del bene avvenuta nel corso del processo non fa venir meno l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originari attori e convenuti (Cass. 3004/04). Nè il mutamento della titolarità sostanziale incide sulla legittimazione dell'originario titolare (Cass. 1978/04) e la sua perdurante legittimazione ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio.

Quanto al litisconsorzio necessario, questa Corte ha affermato il condiviso principio secondo cui "poichè in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie (art. 111 cod. proc. civ.), sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della controversia stessa. Ne deriva che l'acquirente del diritto controverso, pur potendo spiegare intervenuto volontario ex art. 111 cod. proc. civ., non diviene litisconsorte necessario e che è validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio" (Cass. n. 5562 del 17/06/1996, Rv. 498130).

2.2. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile e comunque infondato. Inammissibile in quanto, nella sostanza, finisce col censurare la motivazione della Corte locale, che appare invece adeguata e priva di rilievi che possano essere sollevati in questa sede. Quanto all'utilizzo della CTU, la Corte locale ha chiarito (vedi ampiamente il punto 2 dello svolgimento del processo) che nel caso specifico era necessario verificare oggettivamente lo stato dei luoghi con riguardo alla situazione dei terreni. E tali accertamenti (e non valutazioni o conclusioni del CTU), del tutto legittimi, la Corte locale ha posto a base della sua decisione. Parimenti la Corte ha fatto quanto alla valutazione delle cause del danno lamentato, avendo effettuato una autonoma valutazione, di pertinenza del giudice di merito e non del CTU, sempre sulla base dei dati oggettivi forniti dallo stesso CTU, conclusione anch'essa adeguatamente motivata.

3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.